

19

CITTA' DI FRANCAVILLA FONTANA

PROVINCIA DI BRINDISI

PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 72 del 05/07/2017

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett.a) - D. Lgs. n.267/2000-
Ufficio Legale.

Soggetto Proponente: Dott. Antonio Bianchi
Ufficio proponente : SEGRETARIO GENERALE
Argomento :

Parere ai sensi dell'art. 49 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267

Parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Bianchi

Addì, 05/07/2017

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Gabriele FALCO

Addì, 10/07/2017

Assenti in fase di votazione

CONSIGLIERE	P	A	CONSIGLIERE	P	A
1) BRUNO Maurizio			15) MODUGNO Emanuele		
2) CAFUERI Marcello			16) CAMARDA Antonio		
3) ZECCHINO Fabio			17) MILONE Sara		
4) ANDRIULO Alfonso			18) ANDRISANO Antonio		
5) VOZZA Cosimo			19) BUNGARO Cosimo		
6) TAURISANO Giovanni			20) GALLONE Giacomo		
7) GIACOVELLI Giuseppe			21) CAPUANO Giovanni		
8) SPORTILLO Carmelo			22) ATTANASI Domenico		
9) PAPPADA' Raffaele			23) MANCINO Dario		
10) DI NOI Angelo			24) CAVALLO Giuseppe		
11) LOPALCO Carmela			25) CURTO Euprepio		
12) FORLEO Cosima					
13) PASSARO Maria					
14) FANIZZA Luigi					

Unanimità SI NO

Con voti:

Favorevoli.....

Contari.....

Astenuti

Il Presidente invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento posto al n. ed avente ad oggetto: " Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.267/2000.

Premesso che:

1. Con Sentenza n. 1000/2017 il Tribunale di Brindisi si è così pronunciato nel giudizio promosso da:

Marinosci Lucia – avv. Marinosci Francesco -attore

c/

Comune di Francavilla Fontana -avv. Anna Rita Carla Tacconi -convenuto

-dichiara la responsabilità esclusiva del Comune di Francavilla F.na nella causazione del sinistro de quo e per l'effetto,condanna lo stesso al pagamento , in favore dell'attrice, della somma di €4.247,57, oltre interessi legali dal dì del fatto sino al soddisfo;

-condanna altresì l'Ente convenuto al pagamento di spese e competenze di giudizio che liquida in complessivi €3.180,00 (di cui €180,00 per spese vive),oltre accessori di legge.

-pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte soccombente;

Per un totale di € 9.232,83

Richiesto parere avvocato di fiducia per appello.

2. Con Sentenza n. 1324/2017 il Tribunale e di Brindisi si è così pronunciato nel giudizio promosso da:

Schiavone Vito – avv. P. Fistetti -attore

c/

Comune di Francavilla Fontana -avv. -convenuto contumace

-accoglie il ricorso per quanto in ragione e, per , l'effetto, dichiara che l'infermità da cui il ricorrente è affetto è dipendente da causa di servizio ed è ascrivibile nella V categoria Tabella A ai fini dell'equo indennizzo e, per l'effetto, condanna l'amministrazione convenuta al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, in favore del ricorrente,oltre interessi come per legge.

-Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €1.200,00. con distrazione in favore del procuratore costituito del ricorrente.

-Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU già liquidate in separato decreto.

Per un totale di € 2001,04 per le sole spese legali.

3. Con Sentenza n. 93/2016 Giudice di Pace di Brindisi si è così pronunciato nel giudizio promosso da:

Bonfrate Rosa – avv. Maria Fontana di Maria -attore

c/

Comune di Francavilla Fontana -avv. Francesco Trane -convenuto

-Dichiara il Comune di Francavilla F.na responsabile del sinistro per cui è causa e lo condanna al risarcimento dei danni in favore dell'attrice di €4.216,92, oltre interessi legali dall'evento al soddisfo;

-Condanna lo stesso ente alla rifusione in favore dell'attrice delle spese del giudizio che liquida, ex D.M.n.55/2014, in €1.797,13, di cui €592,13 per spese (compresa la CTU) ed €. 1.205.00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell' Avv. Maria Fontana di Maria, dichiaratasi antistataria;

Per un totale di € 6.760,42

Richiesto parere per appello

Che in data 27-7-17 il Collegio dei Revisori dei Conti esprimeva parere favorevole al riconoscimento di tali debiti;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare gli atti necessari per la liquidazione delle somme di cui alle sentenze: n. 1000/2017 del Tribunale di Brindisi; n. 1324/2017 del Tribunale di Brindisi; n. 93/2016 del Giudice di Pace di Brindisi; per le somme innanzi citate, trovando esse copertura sugli appositi capitoli del Bilancio 2017, di cui € **8.669,4** sul cap. 1294/638"Spese legali da sentenze e componimenti bonari" ed € **9.324,89** sul cap. 1294/639"Risarcimento danni da sentenze e componimenti bonari" che presentano sufficiente disponibilità, tenendo conto che il calcolo degli interessi legali è stato effettuato fino alla data del 04/07/2017;

Per un totale complessivo di € 17.994,29

Il Presidente invita, pertanto, il C.C. a votare in toto l'intero provvedimento.

La votazione dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti : n.

Favorevoli: n.

Contrari : n.

Astenuti : n.

IL CONSIGLIO COMUNALE

-Udita la relazione dell'Assessore al Contenzioso e gli interventi innanzi riportati;

-Vista l'attestazione di regolarità tecnica e contabile resa dai Dirigenti interessati;

-Visti gli articoli 42 e 49 comma1 del D.Lgs. n.267/2000;

- Visto il verbale del Collegio dei revisori dei Conti n. 6 del 27-7-2017

-Viste le votazioni innanzi riportate:

DELIBERA

1)Riconoscere ai sensi e per gli effetti di cui all'art.194 comma 1, lett.a) del D.Lgs.n.267/2000 il debito fuori bilancio per complessivi **€ 17.994,29;**

2)Dare atto che la spesa riveniente dal presente provvedimento trova copertura sugli appositi capitoli di bilancio: 1294/638 "Spese legali da sentenze e componimenti bonari" per € 8.669,40 e 1294/639 "Risarcimento danni da sentenze e componimenti bonari" per € 9.324,89 – Bilancio 2017, che presentano sufficiente disponibilità;

3)Dare direttiva al Dirigente l'Ufficio Contenzioso, nonché al Dirigente i Servizi Finanziari, ognuno per le proprie competenze, ai fini della predisposizione degli atti per la liquidazione delle somme stabilite nelle sentenze: n. 1000/2017 del Tribunale di Brindisi, n. 1324/2017 del Tribunale di Brindisi, n. 93/2016 del Giudice di Pace di Brindisi;

4)Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n.289, a cura dell'Ufficio Ragioneria;

5) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo all'unanimità dei presenti.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI

Il Giudice Onorario presso il Tribunale di Brindisi, avv.to Maria Lucia Pagliara, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio civile iscritto al n. 127/2010, fra le parti:

Marinosci Lucia, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv.to Francesco Marinosci, dal quale è rappresentato e difeso, in Francavilla Fontana alla via Piscane n. 64

Attore

contro

Comune di Francavilla Fontana, in persona del legale rappresentante pt, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv.to Anna Rita Carla Tacconi, dal quale è rappresentato e difeso, in Francavilla Fontana alla Via Francesco Baracca n. 92/A

Convenuto

OGGETTO: Lesione personale

CONCLUSIONI: Precisate le conclusioni, la causa veniva così decisa

Si procede alla redazione del presente provvedimento senza la parte sullo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c.p.c. così come novellato dalla legge 18 giugno 2009.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del 02.12.09, la sig.ra Marinosci conveniva in giudizio il Comune di Francavilla Fontana onde sentirlo condannare al risarcimento dei danni per le lesioni personali subite in seguito all'occorso del 26.10.07.

In particolare, l'attrice asseriva che mentre percorreva a piedi via Monte Sabotino nel pieno centro abitato del Comune convenuto, incappava in una profonda buca presente sul manto stradale, non segnalata né visibile, cadendo rovinosamente per terra e riportando serie lesioni personali e postumi invalidanti che quantificava in € 3.062,15, ed in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.

Si costituiva tempestivamente in giudizio l'Ente citato, eccependo l'infondatezza della domanda sia in fatto che in diritto ed insistendo per il rigetto della stessa. In subordine chiedeva la rideterminazione del risarcimento ex art. 1227 c.c., per concorso causale dell'attrice nel verificarsi dell'evento.

La causa veniva istruita per testi e attraverso Ctu medico legale, effettuata dal dott. Marcello Spedicato, al quale veniva richiesto di valutare le lesioni riportate dalla sig.ra Marinosci oltre ad accertare il nesso causale tra le stesse e le modalità dell'occorso descritte in citazione.

Le evidenze istruttorie attestano la veridicità delle affermazioni dedotte nell'atto introduttivo, dimostrando la sussistenza della responsabilità civile del comune di Francavilla Fontana in ordine al verificarsi del fatto lesivo. In particolare, l'anzidetto comune non ha fornito alcuna valida prova atta ad interrompere il nesso eziologico tra l'evento e la propria condotta omissiva. Per tale ragione, nel caso di specie deve ritenersi certamente applicabile l'art. 2051 c.c., in virtù *"dei poteri di effettiva disponibilità e di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate che fanno capo all'ente medesimo salvo l'ipotesi in cui quest'ultimo fornisca la prova del caso fortuito"* (Cass. N. 24419/09; Cass. N. 7763/07).

La configurabilità della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., sotto il profilo probatorio, richiede la sola sussistenza del nesso di causalità tra evento dannoso e condotta omissiva dell'ente pubblico. La sig.ra Marinosci, invero, ha ampiamente provato il nesso causale sussistente tra le lesioni lamentate e la sua caduta, dovuta al dislivello presente sul marciapiede in via Monte Sabotino. Tanto lo si evince in primo luogo dall'esito dell'espletata Ctu, laddove il Dott. Spedicato ha affermato che *"le*

lesioni riportate sono state descritte nel corso dell'anamnesi e dell'esame obiettivo e sono da mettere in relazione con l'incidente stradale subito" oltre che dalle prove testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria. In particolare il sig. Arsena Giampiero ha dichiarato che "parte attrice percorreva a piedi via Monte Sabotino in abitato di Francavilla Fontana, quando all'altezza del civico 16 incappava in un dislivello ubicato sul marciapiede e causato dal cedimento della superficie in cemento; ... il marciapiede in quel punto presentava un dislivello, cioè uno sbalzo di 10-15 cm della pavimentazione in cemento tanto da costituire una vera e propria buca. Non ricordo se vi era o meno illuminazione pubblica ma la visibilità era molto scarsa. ... Riconosco lo stato dei luoghi al momento del sinistro dalle foto che mi vengono mostrate ...". Le medesime circostanze sono state confermate anche dal figlio dell'attrice, che al momento del sinistro si trovava con la madre.

Notevole importanza deve poi riconoscersi alle dichiarazioni rese dalla sig.ra Rosalba Cargiulo, all'epoca dei fatti dipendente comunale, la quale ha raccontato che "In data 11.04.09, faceva seguito altra nota prot. N. 13315 nella quale il Comune prendeva atto della documentazione fotografica fatta acquisire dall'attrice e chiedeva alla stessa di trasmettere tutta la documentazione medica chiedendo di formulare una proposta transattiva, che formulata rimaneva senza esito, Riconosco come da me sottoscritte le note che mi vengono mostrate n. 9979 del 17.03.2008 e n. 13315 del 11.04.2008". Tali ultime dichiarazioni rappresentano ammissione di responsabilità dell'ente convenuto nella causazione del sinistro in virtù di una condotta omissiva di natura colposa posta in essere da quest'ultimo.

Invero, il comune di Francavilla Fontana non ha fornito alcuna prova, oltre che del caso fortuito, del fatto che l'evento dannoso fosse riconducibile ad un comportamento negligente dell'attrice. Difatti, tutti i testi escussi hanno dichiarato che il dislivello non era in alcun modo segnalato né visibile perché la strada in questione non era ben illuminata e comunque l'attrice non poteva sapere dell'insidia posto che risiedeva lontano da quella zona

ed era la prima volta che percorreva a piedi quel tratto, come la stessa ha affermato in sede di interrogatorio formale.

Quindi accertata la fondatezza delle ragioni attoree, con riferimento alla quantificazione dei danni patiti questo giudice ritiene di condividere quanto concluso dal consulente d'ufficio, il quale ha affermato che *"la sig.ra Marinosci Lucia risulta essere affetta da -Esiti invalidanti di trauma distortivo del piede e della caviglia dx con frattura della base della falange prossimale del III dito del piede dx- con lieve limitazione funzionale secondaria, con inabilità temporanea assoluta di giorni 30 e inabilità temporanea relativa di giorni 40, con danno biologico e grado di inabilità assoluta permanente come da tabelle del 29%".* Ha inoltre precisato che *"le spese mediche sostenute sono deducibili dalla documentazione prodotta ed in merito alle spese future non sono prevedibili, anche perché al momento non pare abbia bisogno di ulteriori cure"*.

Chiamato a chiarimenti in ordine alla percentuale stimata con riferimento ai giorni di ITP, il Ctu ha specificato che l' inabilità relativa deve essere valutata al 50%.

Su tali basi pertanto, il danno subito dall'attrice a seguito dell'occorso, va valutato in complessivi E. 4.247,57, di cui E. 1.382,32 per danno biologico, E. 1.383,00 per ITT, E. 922,00 per ITP ed E. 560,25 per spese.

Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, accertata la responsabilità oggettiva del comune convenuto ex art. 2051 c.c., quest'ultimo deve essere condannato a versare la somma complessiva di E. 4.247,57, oltre interessi legali dal dì del fatto sino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario avvocato Maria Lucia Pagliara, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al n. 127/10 tra Marinosci Lucia e Comune di Comune di Francavilla Fontana, in accoglimento della domanda attorea, così decide:

- dichiara la responsabilità esclusiva del Comune di Francavilla Fontana nella causazione del sinistro de quo e per l'effetto,

- condanna lo stesso al pagamento, in favore dell'attrice della somma di €. 4.247,57, oltre interessi legali dal di del fatto sino al soddisfo;
- condanna altresì l'Ente convenuto al pagamento di spese e competenze di giudizio che liquida in complessivi €. 3.180,00 (di cui €. 180,00, per spese vive), oltre accessori di legge.
- pone definitivamente le spese di Ctù a carico di parte soccombente.

Così deciso in Brindisi, il 28.05.2017


Il Giudice

(Avv.to Maria Lucia Pagliara)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Brindisi 31.05.2017
IL CANCELLIERE
Agosto D'Ariento



VIA E. PISACANE 64
72021 FRANCAVILLA PONTANA



SENT. 1284/2014
R.G.L. 656/2014
CRON. 9152/2014

TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA

CUTIM

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere,
in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente

SENTENZA

nella causa discussa all'udienza dell'11.5.2017, promossa da:

-Schiavone Vito, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. P. Fistetti

Ricorrente

CONTRO

-Comune di Francavilla Pontana,

convenuto conumace

NONCHE'

-Ministero delle Economie e delle Finanze,

convenuto estromesso giusta sentenza n. 1503/2014

Oggetto: Riconoscimento causa di servizio

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato l'11.2.2014, il ricorrente di cui in epigrafe - premesso di essere dipendente del Comune convenuto dal 14.5.2002 con mansioni di messo notificatore di ruolo - esponeva che a causa dell'attività lavorativa espletata aveva contratto la seguente patologia: "coronopatia critica trasversale in paz. con recente ima antero-settale, insufficienza mitralica moderata".

Riferiva l'istante che in data 11.6.2009 aveva presentato domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della suddetta malattia e concessione di equo indennizzo.

Stante il mancato riconoscimento in via amministrativa e rilevate molteplici irregolarità del provvedimento conclusivo dell'iter amministrativo, chiedeva accertarsi la dipendenza da causa di servizio della malattia indicata e la sua ascrivibilità nella categoria da determinarsi a mezzo cru, con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento del dovuto.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze che chiedeva l'estromissione dal giudizio in quanto il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio costituiva atto endoprocedimentale del provvedimento conclusivo di esclusiva competenza del Comune di Francavilla.

Comune di Francavilla Pontana
Provincia di Brindisi
Prot. 0023139/2017 A
Del 06/05/2017 ore 16:06 Class. S. 1. 0

Nonostante la regolarità della notifica, l'Amministrazione comunale rimaneva contumace.

All'udienza del 9.7.2014, il Tribunale disponeva – con sentenza n. 1503/2014 – l'estromissione dal giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e la prosecuzione del giudizio nei confronti del Comune di Francavilla.

Espletata la prova testimoniale e disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza il procuratore di parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi.

*

Tali risultando le richieste attoree, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Ed invero, giova precisare che ai fini di addivenire al riconoscimento di una infermità come dipendente da fatti o ragioni di servizio è necessario che il servizio prestato sia stato causa, o anche solo concausa efficiente dell' infermità. In particolare, dottrina e giurisprudenza sono ormai concordi nell' escludere che l' "occasione di lavoro" significhi necessità di evento causato dal lavoro e quindi la indeferibile esistenza di un nesso di causalità diretta, ritenendo sufficiente solo un rapporto di occasionalità necessaria tra lavoro ed infortunio, cioè un nesso etiologico anche mediato ed indiretto tra evento lesivo o malattia e lavoro.

Nella specie, all' esito dell' attività istruttoria espletata, è emersa prova ragionevolmente certa delle mansioni espletate dal ricorrente per come descritte in ricorso nonché delle ulteriori circostanze allegare nell'atto introduttivo del giudizio e concernenti le condizioni di lavoro in cui il ricorrente ha svolto le proprie mansioni (cfr. Garibaldi, Solazzo).

Ciò posto, nella relazione depositata telematicamente in data 18.11.2016, il ctu, dott. Giovanni Indini, nominato quale consulente tecnico d' ufficio per accertare il nesso etiologico tra la patologia denunciata dall' istante e l' attività lavorativa espletata, dopo accurata indagine clinica ed anamnestica, ha rilevato la sussistenza del suddetto rapporto causale.

In particolare, il ctu ha evidenziato che il ricorrente presenta allo stato "esiti di IMA trivasale trattato con triplice by - pass aortocoronarico e plastica della mitrale", ritenendo la dipendenza da causa di servizio della suindicata patologia.

A tale conclusione il ctu è giunto osservando come "trattasi di necrosi del tessuto miocardico causata generalmente dalla stenosi aterosclerotica dei vasi coronarici su cui possono incidere in senso sfavorevole altri fattori favorevoli da interpretare come fattori concausali (...) Tra i vari fattori concausali (..) assume particolare importanza lo spasmo coronarico in grado di agire su coronarie integre a sua volta legato agli stessi fattori concausali dell'infarto ed in particolare alle situazioni di stress di particolare rilevanza".

Alla luce di tali premesse, il perito ha osservato che "nel caso di specie (..) rileva come fattore concausale uno stato di ansia reattivo cronico, determinato da fatti di servizio, per contrasti



nell'ambiente lavorativo... Tale situazione di stress ha avuto un ruolo concausale di rilievo nel determinare la stenosi coronarica come conseguenza di spasmo arterioso su terreno aterosclerotico diffuso".

La menomazione riscontrata in sede di CTU è classificabile, secondo quanto ritenuto dal perito, nella V categoria della Tabella A (malattie organiche cardiache senza segni di scompenso).

Ritiene il Giudicante di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il ctu, attraverso un accurato esame clinico e anamnestico, stante altresì l'assenza di contestazioni.

Pertanto, va riconosciuta in questa sede la dipendenza da causa di servizio della patologia suddetta e, pertanto, va accolta la domanda diretta ad ottenere la liquidazione dell'equo indennizzo nella misura prevista per legge, in considerazione di "esito di IMA trivasale trattato con triplice by pass aortocoronarico e plastica della mitrale", oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono al soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

Le spese di ctu, provvisoriamente liquidate in separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell'Amministrazione convenuta.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Schiavone Vito nei confronti del Comune di Francavilla, così provvede:

Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che l'infirmità "esito di IMA trivasale trattato con triplice by pass aortocoronarico e plastica della mitrale" da cui il ricorrente è affetto è dipendente da causa di servizio ed è ascrivibile nella V categoria della Tabella A ai fini dell'equo indennizzo e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, in favore del ricorrente, oltre interessi come per legge.

Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.200,00, con distrazione in favore del procuratore costituito del ricorrente.

Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu già liquidate in separato decreto.

Brindisi, 11.5.2017

IL CANCELLIERE
(Pietro LILLO)



IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott.ssa Maria Perastiere



TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile - Ufficio Lavoro

Rilasciata copia per la prima volta in formula esecutiva

della sentenza n. 1326/2014

a richiesta dell'Avv. P. FISTETTI (Asstra (Loro))

Brindisi, _____

26 MAG 2017
Il Direttore Amministrativo
f.to (dr.ssa Bianca BOTTARI)

Repubblica Italiana

In nome della legge comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Brindisi, _____

26 MAG 2017



Il Direttore Amministrativo
f.to (dr.ssa Bianca BOTTARI)

Per copia conforme all'originale

Brindisi, _____

26 MAG 2017

Il Direttore Amministrativo
(dr.ssa Bianca BOTTARI)

DELLI AVV. PASQUALE FISTETTI

L COMUNE DI ...
FRANCAVILLA FONTANA, IN PERSONA DEL SINDACO P.T.,
CON SEDE IN VIA MUNICIPIO N° 4 MERCE' CONSEGNA
AMMIDI *Dott. Maria Rosa De Luca COSTA* *addebito*
allo stesso Schiavo, imputato delle varie, f. c.
che se con la fine al denaro.

FRANCAVILLA F.NA 08/06/2017

L'UFFICIALE GIUDIZIARIL
(Dott. Giuseppe FISTETTI)

1999
6661



TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile - Ufficio Lavoro

Rilasciata copia per la prima volta in formula esecutiva

della sentenza n. 11/2017

a richiesta dell'Avv. P. F. 10/17

Brindisi, 26 MAG 2017

Il Direttore Amministrativo
f.to (dr.ssa Bianca BOTTARI)



Repubblica Italiana

In nome della legge comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Brindisi, 26 MAG 2017

Il Direttore Amministrativo
f.to (dr.ssa Bianca BOTTARI)

Per copia conforme all'originale

Brindisi, 26 MAG 2017

Il Direttore Amministrativo
(dr.ssa Bianca BOTTARI)

Part. n. 248/1
del 20-6-17

SENTENZA N. 93/16
N. 126/16
N. 127/16
N. 127/16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Brindisi, ex Francavilla Fontana, avv. Franco Orlando, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 126/2014 R.G.

promossa da

BONFRATE ROSA (BNFRSO51R40E2051), da Francavilla Fontana, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Fontana di Maria, attrice.

contro

COMUNE di FRANCAVILLA FONTANA, in persona del sig. Sindaco, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Trane, convenuto.

OGGETTO: Risarcimento danni da insidia stradale.

All'udienza di precisazione così le parti rassegnavano le rispettive conclusioni:

Per l'attrice: Dichiarare l'ente civico responsabile del sinistro de quo e conseguentemente condannarlo al risarcimento dei danni di € 3.451,34 in favore dell'attrice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfatto, nonché al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con distrazione.

Per il Comune: Rigettare, anche in applicazione dell'art. 1227 c.c., la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto; vinte le spese.

CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI

Con atto ritualmente notificato Bonfrate Rosa conveniva in giudizio il Comune di Francavilla Fontana per sentire accogliere le conclusioni di cui in epigrafe.

Deduceva che il giorno 13.11.2012, mentre transitava a piedi su via Bitotta, all'altezza della scuola materna, era incappata in un palo della segnaletica stradale tagliato a raso del piano di calpestio. Dalla caduta le erano derivate lesioni personali diagnosticate al P.S. dell'ospedale di Francavilla Fontana in "trauma contusivo con frattura rotula ginocchio sx", da cui era guarita in gg. 30, con residui postumi permanenti del 2%. La responsabilità era da attribuirsi a colpa dell'ente convenuto quale proprietario del bene demaniale, tenuto alla sua custodia e manutenzione, ricorrendo le condizioni della invisibilità, inevitabilità ed imprevedibilità dell'insidia. Inutili erano rimasti i tentativi di bonario pagamento dei danni richiesti all'ente civico.

Si costituiva l'ente civico che contestava la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto, chiedendone il rigetto.

Espletata la prova testimoniale e la c.t.u., la causa veniva riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta.

Orlando

La prova testimoniale espletata e la documentazione versata in atti hanno confermato i fatti esposti dall'attrice nell'atto introduttivo e le ragioni poste a fondamento della sua domanda. Inoltre, dalla stessa attività istruttoria sono emerse chiaramente le condizioni degli avanzi del palo eliminato, rimasti effogati nei marciapiedi con una sporgenza di alcuni centimetri, della sua invisibilità perché occultato da erba secca e spontanea, che possono caratterizzare una situazione di pericolo tale da essere definita "insidia". Ed infatti, perché sussista una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto devono coesistere le condizioni di invisibilità, imprevedibilità ed inevitabilità dell'insidia; solo in tal caso questa costituisce condizione di pericolo per la ordinaria circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Nel caso di specie, la responsabilità dell'accaduto non può che ricadere sul convenuto ente civico che, quale custode del bene demaniale, avrebbe dovuto eliminare a raso del piano di calpestio il palo della segnaletica stradale soppressa, eseguire l'ordinaria manutenzione dei marciapiedi, vigilare sulla sua sicurezza ed eliminare comunque ogni situazione di pericolo.

Le lesioni subite dall'attrice, compatibili con l'evento, sono state accertate dal c.t.u. con relazione pienamente condivisibile, per cui compete all'attrice a titolo di risarcimento danni, determinato parametricamente sulla base delle tabelle del danno biologico di lieve entità di cui al D.M. 25.06.2015, la somma di € 4.216,92, così specificata: € 1.388,70 per gg. 30 di ITT x 46,29; € 2.128,22 per 3% di I.P., nonché € 700,00 per danno morale nella misura così ritenuta equa in considerazione della sofferenza soggettiva cagionata dal fatto illecito, desumibile anche per presunzioni semplici.

Il pagamento della somma giudicata in favore dell'attrice è posto a carico dell'ente convenuto, con gli interessi legali maturati dall'evento al soddisfo. Nulla compete per rivalutazione monetaria essendo gli importi aggiornati all'attualità.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da BONFRATE Rosa nei confronti del COMUNE di FRANCAVILLA FONTANA, così provvede:

- Dichiara il Comune di Francavilla Fontana responsabile del sinistro per cui è causa e lo condanna al risarcimento dei danni in favore dell'attrice di € 4.216,92, oltre interessi legali dall'evento al soddisfo.
- Condanna lo stesso ente alla rifusione in favore dell'attrice delle spese del giudizio che liquida, ex D.M. n. 55/2014, in € 1.787,13, di cui € 592,13 per spese (compresa c.t.u.) ed € 1.205,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Maria Fontana di Maria, dichiaratasi antifisioterapia.
- Sentenza esecutiva.

Brindisi, 20 maggio 2016.

Il Giudice di Pace
avv. Franco Orlando



Deposita...

24 MAG. 2016

